

Alla

**Regione Puglia**

*Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio*

(pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

(pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

(pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

Alla

**Provincia di Taranto**

*Settore Ecologia e Ambiente*

(pec: settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

Protocollo: 256/DIR/2019

Taranto, 17 ottobre 2019

**Oggetto: Istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa all'intervento di regolarizzazione dei bordi e delle pendenze delle superfici di chiusura del I e II lotto della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in contrada La Riccia - Giardinello nel Comune di Taranto, di proprietà della Italcave S.p.A.**

In seguito alla nostra istanza meglio indicata in oggetto, il competente Ufficio della Provincia di Taranto ha indetto in data **13 novembre 2018** la conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, avviando così i lavori che si sono conclusi il **26 febbraio 2019**.

Tra i pareri confluiti nel fascicolo istruttorio risulta la nota del **14 dicembre 2018**, protocollo 38964, con la quale l'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ha chiesto all'Autorità competente che nell'emanando provvedimento fosse prescritta la sottoscrizione di un accordo con la stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 e s.m.i., per destinare quota parte della volumetria autorizzata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico biologico e agli scarti provenienti dalla raccolta differenziata della Regione Puglia.

Durante il procedimento, attraverso l'invio di note e atti in materia, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha condotto la propria istruttoria per l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilevando il contrasto degli interventi progettati con l'articolo 63, comma 2, delle N.T.A. del P.P.T.R., richiedendoci idonea evidenza della **pubblica utilità** degli interventi in oggetto.

Sebbene tanto la specifica disposizione del comma 6 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), quanto la nota dell'AGER contenente il richiamo all'articolo 9-bis della L.R. 24/2012, quanto precedenti specifici in materia provenienti dalla medesima Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, depongano chiaramente nel senso di caratterizzare l'attività e gli interventi progettati come di pubblica utilità, con nota del **26 marzo 2019** abbiamo trasmesso un atto unilaterale con cui ci siamo obbligati a riservare prioritariamente le volumetrie eventualmente autorizzate allo smaltimento

dei rifiuti pugliesi provenienti dal trattamento della frazione umida, in accordo con specifica programmazione di AGER – peraltro già in corso di esecuzione da lungo tempo sulle volumetrie esistenti e autorizzate del secondo lotto – nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Giova rammentare inoltre che il **6 febbraio 2019** abbiamo sottoscritto con la Regione Puglia e l'AGER un accordo di programma teso a favorire lo smaltimento dei medesimi rifiuti pugliesi a condizioni predefinite e secondo presupposti che, secondo noi, riflettono in modo inequivocabile il presupposto della pubblica utilità di una attività da svolgersi in un'opera altrettanto chiaramente di pubblica utilità, in quanto certamente finalizzate, l'una come l'altra, a soddisfare un interesse della intera collettività pugliese.

A seguito della trasmissione dell'atto unilaterale d'obbligo, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota del **28 maggio 2019**, protocollo 4373, ha invitato l'AGER a provvedere, in conformità alla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20 (apportante modifiche alla citata L.R. 24/2012), alla dichiarazione di pubblica utilità, presupposto necessario per l'eventuale rilascio della deroga paesaggistica.

L'AGER, con nota del **17 giugno 2019**, protocollo 4318, per un verso, ha ritenuto di non essere competente a dichiarare la pubblica utilità e, per altro verso, ha ricordato che l'articolo 208 TUA prevede espressamente che l'approvazione progettuale comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

Successivamente il Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia, con nota dell'**8 agosto 2019**, protocollo 0011071, richiamando tutta la prefata corrispondenza, ha suggerito ad AGER di formalizzare un accordo ex articolo 9-bis della L.R. 24/2012, *"atteso che tale tipologia di accordo è finalizzato a soddisfare un pubblico interesse"* e, come tale, può costituire *"di fatto dichiarazione di pubblica utilità"*.

Facevano seguito una seria convocazioni di appositi incontri finalizzati a consentire un raccordo procedimentale degli adempimenti tecnici ed amministrativi da espletare nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente; incontri ogni volta rinviati fino a non tenerli mai in alcuna data.

Orbene, in considerazione di quanto sopra esposto, degli argomenti già compiutamente riportati nella nostra nota del **31 dicembre 2018**, protocollo 368/DIR/2018, e dello spirare di tutti i termini previsti dalla normativa in materia, invitiamo la Provincia di Taranto, quale Autorità competente, a concludere nel più breve tempo possibile il procedimento avviato, facendoci tenere buona nota dei contenuti dell'emanando provvedimento nelle forme di legge.

